

Protocollo d'intesa

tra la Comunità Montana di Valle Camonica e l'ATS della Montagna

per la gestione del canile sanitario di Valle Camonica

per il periodo 01.10.2019-30.09.2020

L'anno duemiladiciannove, il giorno **** del mese di ***** in Breno

nella sede della Comunità Montana di Valle Camonica sita in Piazza Tassara,

3

TRA

la COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA con sede a Breno, in Piazza

Tassara 3, (C.F. 01766100984), di seguito denominata anche "Comunità

Montana", qui rappresentata dal sig. Sandro Farisoglio nato a **** il

****, in qualità di Presidente *pro tempore* dell'Ente, agente in nome e per

conto dello stesso;

E

l'ATS DELLA MONTAGNA con sede a Sondrio in Via Nazario Sauro, 28 (C.F. e

P. IVA 00988200143), di seguito denominata anche "ATS", qui rappresentata

dalla Dr.ssa Lorella Cecconami nata a il , in qualità di Direttore

Generale e legale rappresentante *pro tempore* dell'Azienda, agente in nome

e per conto della stessa;

PREMESSO CHE

- la Comunità Montana di Valle Camonica ha realizzato a Lozio in località

Tolbes un canile sanitario-rifugio, così come meglio descritto nell'allegata

planimetria completa di tabella con calcolo millesimi, tavola unica, allegata

alla presente per divenirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

- la struttura è stata realizzata in area di proprietà del Comune di Lozio, che l'ha concessa in uso alla Comunità Montana di Valle Camonica, nelle modalità e nei tempi di cui all'accordo fra le parti, in esecuzione alla deliberazione della giunta Esecutiva n. 137 del 10/07/2012;

- la struttura risulta essere completata ed adeguata ad ospitare la funzione di canile sanitario-rifugio così come previsto dal Regolamento 05/05/2008 n. 2 in esecuzione della L.R. 33 del 30/12/2009;

- la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" definisce i principi generali per la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità" e s.m.i. definisce in particolare:

✓ all'art. 107, comma 6, le funzioni e le attività sanitarie dell'ATS, necessarie a garantire sul proprio territorio gli interventi ivi previsti;

✓ all'art. 107, comma 12, lettera a), che compete ai comuni, singoli od associati, ed alle comunità montane, *"la predisposizione delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune; le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ATS competenti in comodato d'uso"*;

- il Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2: "Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 reca norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del

randagismo”;

- ai sensi della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 art. 107, comma 12 lettera), la Comunità Montana Valle Camonica ha concesso in comodato d’uso all’ex ASL di Vallecamonica-Sebino parte della struttura per l’esercizio delle funzioni di canile sanitario con scadenza il 10.09.2026 (decreto ex ASL Vallecamonica – Sebino n. 689 del 11.09.2014);

- con DGR n. X/4471 del 10/12/2015 è stata costituita l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna con sede legale in Sondrio, Via Nazario Sauro n. 38 nella quale è confluita l’ASL Vallecamonica-Sebino competente nelle funzioni di prevenzione del randagismo e tutela degli animali d’affezione;

- Regione Lombardia ha adottato il 13 aprile 2017 il Regolamento regionale n. 2 che contiene disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II della LR 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo;

- con nota in data 21.05.2019 l’ATS della Montagna chiede alla Comunità Montana la disponibilità ad effettuare la procedura di affidamento ad un unico operatore economico del servizio di gestione del canile-gattile rifugio e del canile sanitario, per ragione di efficienza ed efficacia nell’espletamento del servizio stesso;

- con nota in data 27.06.2019 la Comunità Montana ha accolto la richiesta avanzata dall’ATS;

- con deliberazione della Giunta Esecutiva in data ***** la Comunità Montana di Valle Camonica ha affidato la gestione del canile-gattile sanitario-rifugio al Consorzio Forestale Pizzo Camino, società in house della Comunità

Montana;

tutto ciò premesso

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

ARTICOLO 2

Il presente protocollo d'intesa è finalizzato a normare i rapporti fra la Comunità Montana e l'ATS per la gestione del canile-gattile sanitario di Valle Camonica.

ARTICOLO 3

La Comunità Montana provvede all'organizzazione gestionale della struttura, attraverso il Consorzio Forestale Pizzo Camino, al quale affida gli aspetti operativi funzionali-logistici, alle condizioni specificate nel "Regolamento competenze e responsabilità" allegato alla presente intesa quale parte integrante e sostanziale e che verrà sottoscritto, per presa d'atto, dal Consorzio Forestale Pizzo Camino contestualmente alla stipula del contratto con la Comunità Montana.

ARTICOLO 4

L'ATS garantisce gli interventi previsti dalla normativa vigente in materia con particolare riferimento alla Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 5

Le spese annuali per la gestione della struttura (es. acqua - rifiuti urbani e speciali - energia elettrica - gas - telefonia - derattizzazione - spurghi ecc..)

saranno sostenute dalla Comunità Montana, la quale chiederà rimborso all'ATS della quota di competenza (calcolata in millesimi) come previsto dall'allegato 1 al contratto di comodato d'uso gratuito sottoscritto in data 17.09.2014.

Le spese annuali per la gestione degli animali presenti nel canile sanitario, per un importo complessivo presunto pari ad € 13.934,43 (+ Iva di Legge, comprensive delle spese annuali di gestione della struttura, sono calcolate alle condizioni di seguito specificate:

- costo giornaliero per la pulizia dei boxes, delle gabbie e l'alimentazione degli animali nel canile sanitario pari a € 2,70 (+ IVA di Legge);
- costo orario per l'attività di supporto del Medico Veterinario nonché di pulizia e sanificazione del locale e degli strumenti utilizzati pari a € 20,00 (+ IVA di Legge) solo se richieste e certificate dal Medico Veterinario dell'ATS;
- costo forfettario per il supporto al medico Veterinario al momento dell'entrata degli animali, non bisognosi di particolari cure, al canile sanitario pari a € 10,00 (+ IVA di Legge);
- costo settimanale per la pulizia e sanificazione ordinaria degli ambienti pari a € 84,42 (+ IVA di Legge).

La Comunità Montana presenterà il resoconto economico consuntivo, delle spese sostenute entro le seguenti scadenze:

- 31 gennaio 2020 (per il periodo di attività 01.10.2019-31.12.2019)
- 30 aprile 2020 (per il periodo di attività 01.01.2020-31.03.2020)
- 31 luglio 2020 (per il periodo di attività 01.04.2020-30.06.2020)
- 31 ottobre 2020 (per il periodo di attività 01.0.2020-31.09.2020)

La liquidazione delle spese, da parte dell'ATS, avverrà entro 30 giorni dalla presentazione del resoconto.

ARTICOLO 6

Le parti si riuniscono almeno due volte l'anno, e comunque quando una delle due parti lo richiede, per un'analisi complessiva delle problematiche del canile sanitario-rifugio e per discutere in merito ad eventuali criticità emerse nella gestione sia operativa che sanitaria della struttura.

ARTICOLO 7

Il presente protocollo d'intesa ha validità per il periodo di attività 1 ottobre 2019 – 30 settembre 2020.

Le parti, preso atto delle rispettive competenze, si impegnano ad esaminare congiuntamente le risultanze del presente accordo nell'ultimo trimestre di validità al fine di addivenire alla sottoscrizione di una nuova intesa o, in carenza, assumere in proprio gli oneri spettanti.

ARTICOLO 8

La presente intesa verrà registrata solo in caso di uso.

ARTICOLO 9

Le parti e il personale coinvolto nelle attività di cui al presente protocollo d'intesa si impegnano a osservare quanto disposto dalle vigenti norme in materia di data protection in relazione ai dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo.

Ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia di data protection, le parti e il personale coinvolto prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al

presente protocollo d'intesa. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Titolare del trattamento è la Comunità Montana Valle Camonica, piazza Tassara 3, Breno Tel. 0364-324011, info@cmvallecamonica.bs.it. La Comunità Montana di Valle Camonica ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a rpd@cmvallecamonica.bs.it.

Letto, approvato e sottoscritto

Breno, lì

PER LA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA

IL PRESIDENTE

PER L'ATS DELLA MONTAGNA

IL DIRETTORE